

DEJALEX	Data: 01 agosto 2014
Testata: Diritto24	Professionisti coinvolti: Alessandro Foti

START UP INNOVATIVE

Start up innovative: estesi i benefici anche alle imprese che intendono promuovere l'offerta turistica nazionale

Alessandro Foti, De Berti Jacchia Franchini Forlani | 1 agosto 2014

Tweet 1 | Consiglia 1 | G+1 0 | Salva in MY

Il 28 luglio 2014 il Senato ha approvato definitivamente il testo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (alias "decreto cultura"). Il decreto cultura, convertito in legge con modificazioni ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si caratterizza per una serie di incentivi fiscali studiati per aiutare la cultura e il turismo. Di particolare rilevanza per il rilancio dell'imprenditoria è indubbiamente l'innesto nel corpo del decreto dell'art. 11-bis che prevede, al ricorrere di taluni requisiti, l'estensione dello status di start-up innovative anche alle società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale. In particolare, potranno essere incluse tra le "start-up turismo" quelle imprese che facciano uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Più precisamente, per accedere alla qualifica di start-up innovativa tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione ed accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento sul territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione. La norma sulle "start-up turismo" dispone inoltre che – in deroga alla normativa vigente per la start-up innovative – tali imprese possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata. Sono previsti, inoltre, taluni ulteriori benefici per l'imprenditoria "giovane" del settore. Se, infatti, la start-up turistica è costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età (all'atto della costituzione), non saranno applicati l'imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa

CLICCA PER CONDIVIDERE



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Social Network

I compiti del Giurista d'impresa e la regolamentazione di questa figura nei Paesi del Common Law

Quotidiano del Diritto

Scopri la nuova versione!

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia